



Sindacato Autonomo dei Dirigenti, Quadri Direttivi e Professionisti delle Regioni, del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Istituzioni Pubbliche del Paese

PROPOSTE CORRETTIVE, INTEGRATIVE ED EMENDATIVE

allo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Raffronto a due colonne tra schema di decreto approvato e proposte del sindacato

PROPOSTE CORRETTIVE/INTEGRATIVE/EMENDATIVE

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(Schema preliminare approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio 2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 97 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), cl) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), s) e z), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ...;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Disciplina delle fonti

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "introducano" sono inserite le seguenti: "o che abbiano introdotto";
- b) dopo le parole "essere derogate" sono inserite le seguenti: "nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,";
- c) dopo le parole "accordi collettivi" è inserita la seguente "nazionali";
- d) le parole ", solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge" sono soppresse.

Art.2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "alla gestione dei rapporti di lavoro" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";
- b) le parole da "fatti salvi la sola" fino a "l'esame congiunto," sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,";
- c) l'ultimo periodo è soppresso.

CAPO I
Disciplina delle fonti

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Identico

NOTA: Nell'art. 17 della Legge n. 124/2015 manca una delega espressa in materia di ridefinizione dei rapporti tra legge e contratto collettivo. La norma parrebbe giustificabile solo attraverso una forzatura nella lettura del criterio di delega di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), ultimo periodo, nella parte in cui prevede la "definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;")

Art.2

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Identico

- a) Identico
- b) le parole da "fatti salvi la sola" fino a "l'esame congiunto," sono sostituite dalle seguenti: con esclusione degli atti di istituzione, soppressione, definizione e variazione delle posizioni dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, dei provvedimenti amministrativi di nomina, decadenza e revoca degli incarichi dirigenziali, che restano atti di diritto pubblico, e fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione
- c) l'ultimo periodo è soppresso.

RAZIONALE: Nell'art. 17 della Legge n. 124/2015 manca una delega espressa in materia di ridefinizione degli spazi sindacali. La norma parrebbe giustificabile solo attraverso una forzatura nella lettura del criterio di delega di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), ultimo periodo, nella parte in cui prevede la "definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le

procedure negoziali;”)

Fermo quanto sopra, va dato atto che per oltre 20 anni il rapporto di lavoro della dirigenza pubblica è stato “contrattualizzato” ma il senso della contrattualizzazione del rapporto è stato una sempre più spinta “privatizzazione del rapporto” contraria non solo ad ogni dato giuridico, ma persino al buon senso.

Infatti, se è pacifico i dirigenti esercitano pubblici poteri e funzioni (al pari del personale di carriera prefettizia o diplomatica), è altrettanto indiscutibile che il conferimento di pubblici poteri collegati allo specifico incarico dirigenziale non può che derivare da un atto di investitura di diritto pubblico, posto che non è giuridicamente possibile attribuire pubblici poteri attraverso un atto o un contratto di diritto privato.

Tuttavia, quello che dovrebbe essere il “provvedimento amministrativo di conferimento dell’incarico dirigenziale dal quale scaturiscono i pubblici poteri in capo al dirigente e al quale si lega subordinatamente il contratto privatistico che regola il rapporto di lavoro per gli aspetti economici ed organizzativi” da tempo non è così considerato, e ciò per un banale dato lessicale e dal travisamento interpretativo di tale dato.

Infatti, la parola “provvedimento” contenuta nella legge senza ulteriori accezioni, riferita al conferimento dell’incarico dirigenziale e sino al 1998 pacificamente intesa come “provvedimento amministrativo”, a causa dello spostamento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, e dunque per effetto di un travisamento di una magistratura che ragiona con categorie giuridiche diverse da quelle pubbliche, è improvvisamente diventato “provvedimento di natura privatistica”, peraltro sconosciuto al codice civile (che semmai, parla di “atti unilaterali”, recettivi e non, ma giammai di “provvedimenti privatistici”), con tutta una serie di pesanti conseguenze sul piano della valutazione della legittimità o meno del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Se a questo stato di cose si aggiunge che, paradossalmente, per effetto dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, categorie che non esercitano pubblici poteri, è regolato da norme e contratti interamente pubblicistici e vi è tuttora la giurisdizione del giudice amministrativo, è del tutto evidente una disparità di trattamento nei confronti dei dirigenti che non è più ulteriormente giustificabile.

È pertanto necessario chiarire nuovamente la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dirigenziale, ancorché lo stesso resti “contrattualizzato” (e non

“privatizzato”, posto che in concreto non lo è mai stato e non può esserlo, anche per le garanzie Costituzionali da cui è assistito), nonché ripristinare la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia.

Art.3

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2.2 è sostituito dal seguente: “2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art.3

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il **comma 1 è sostituito dal seguente:** “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria o qualifica e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, nonché i requisiti e le competenze professionali richieste. A tal fine pubblicano, per un periodo pari almeno a trenta giorni, sul proprio sito istituzionale e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, con indicazione dei criteri di scelta, dei requisiti e delle competenze professionali richiesti, senza limitazioni a favore di dipendenti appartenenti ad uno specifico comparto o area di contrattazione collettiva nazionale. Il trasferimento del dipendente acquisito per passaggio diretto è disposto con provvedimento amministrativo motivato dell'amministrazione che ha indetto il bando. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità”.

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma

2.2 è sostituito dal seguente: “2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti, i provvedimenti amministrativi o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o comunque volti ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento della mobilità volontaria rispetto al reclutamento di nuovo personale.”

3. Al comma 2-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole “devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1” sono inserite le parole “per la totalità delle suddette posizioni vacanti”

4. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-sexies è inserito il comma seguente: “2-octies. In deroga ai commi precedenti, è sempre ammessa la mobilità per interscambio tra dipendenti appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, aventi la medesima qualifica o categoria giuridica, con analogo profilo professionale, indipendentemente dal relativo inquadramento economico, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e tenuto conto delle tabelle di equiparazione adottate ai sensi dell’art. 29-bis, fatto salvo il previo nulla osta in uscita delle rispettive amministrazioni di appartenenza. L’eventuale diniego del nulla-osta deve essere espressamente motivato. Il trasferimento di ciascuno dei dipendenti a seguito di mobilità per interscambio è disposto con provvedimento amministrativo motivato di ciascuna delle amministrazioni interessate. Laddove vi siano differenze nel trattamento economico goduto da ciascun dipendente ogni amministrazione assicura il rispetto della compatibilità finanziaria.”

RAZIONALE: L’art. 17, comma 1, lettera q) prevede il “progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;” da integrare con l’ulteriore criterio dettato dall’art. 17, comma 1, lettera m), della Legge n. 124/2015 laddove si prevede la “definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni”, pertanto una modifica dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 nel senso proposto si ritiene non solo pertinente con l’esercizio della delega, ma anche più rispondente agli obiettivi del legislatore.

CAPO II Fabbisogni

Art.4

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";
- b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente, nonché dell'importo complessivo della spesa di personale sostenibile ai sensi della legislazione vigente in materia, e nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione può rimodulare le proprie dotazioni organiche, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto dei limiti finanziari delle medesime e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione

CAPO II Fabbisogni

Art.4

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Identico

- a) Identico
- b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. A tal fine, le amministrazioni individuano, con atti di organizzazione a validità non inferiore al triennio, gli uffici e le posizioni dirigenziali, definendo preventivamente per queste ultime i requisiti necessari per ricoprire i relativi incarichi in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali, e applicando, nel rispetto delle competenze professionali specifiche richieste per l'espletamento dell'incarico dirigenziale, il principio di rotazione negli uffici che presentano più elevato rischio di corruzione, a norma dell'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tali atti di organizzazione possono essere oggetto di modifica nell'ambito del loro periodo di validità soltanto ove ciò risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, le amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative e ad avviare con le stesse un esame congiunto, ovvero altre forme

vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.”;

- c) il comma 4-bis è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;
- e) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”.

2. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: “Art. 6-ter. (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). 1. Con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

di partecipazione stabilite dai contratti collettivi nazionali, per la determinazione di criteri condivisi per l'individuazione degli esuberanti e dei criteri per l'attuazione dei processi di mobilità e, in questi casi, l'amministrazione può procedere alla messa in quiescenza dei dirigenti che, entro la data del 31.12.2018, maturino o abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, provvedendo contestualmente alla soppressione o all'accorpamento dei relativi posti. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2, fermo restando che il reclutamento di nuovo personale, anche a tempo determinato, è subordinato all'accertata indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità di cui agli articoli 30 e 34. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente, nonché dell'importo complessivo della spesa di personale sostenibile ai sensi della legislazione vigente in materia, e nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione può rimodulare le proprie dotazioni organiche, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto dei limiti finanziari delle medesime e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tenendo conto delle eventuali necessità della dislocazione a livello territoriale e degli uffici periferici e dei correlati effettivi carichi di lavoro determinati, ai fini dell'efficienza dei servizi, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali attraverso le forme di partecipazione individuate dai contratti collettivi nazionali. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente ed è fatto espresso divieto di destinare o utilizzare risorse del fondo destinato al comparto per la dirigenza o viceversa, a pena nullità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione.

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione. L'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma è condizione necessaria per l'avvio delle procedure di reclutamento, a pena di nullità delle stesse.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1.".

7.

4. Identico

c) Identico

d) Identico

e) Identico

2. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: Art. 6-bis. (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale)

1. Con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, sentite le organizzazioni sindacali, ai fini della distribuzione territoriale in relazione agli effettivi carichi di lavoro, con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico

RAZIONALE: L'art. 17, comma 1, lettera m), della Legge n. 124/2015 prevede tra i criteri di delega la "definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni"; L'integrazione dell'emendamento consente di dare il giusto rilievo all'attività sindacale, nonché un minimo di stabilità alla struttura organizzativa dell'amministrazione, differenziando opportunamente la disciplina per quanto attiene il fabbisogno di personale con qualifica dirigenziale al fine di garantire il contenimento delle assunzioni, la corretta programmazione dei fabbisogni e di evitare l'abuso di riorganizzazioni strumentali volte ad eludere i vincoli assunzionali attraverso la creazione di nuove posizioni dirigenziali. L'emendamento inoltre mira ad evitare fenomeni di dubbia legittimità che si sono occasionalmente verificati in alcune amministrazioni che, in barba al fatto che ciascun fondo (per la dirigenza e per il personale del comparto) è separato ed è costituito da risorse vincolate "non travasabili" indiscriminatamente da un fondo all'altro.

Art.5

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.";
- b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'alinea, le parole "Per esigenze" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze", dopo le parole "possono conferire" è inserita la seguente "esclusivamente" e le parole "di natura occasionale o coordinata e continuativa," sono soppresse;
 - 2) alla lettera d), la parola "luogo," è soppressa;
 - 3) al secondo periodo, le parole "di natura occasionale o coordinata e continuativa" sono soppresse;
 - 4) al terzo periodo, le parole "Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati".
- c) al comma 6-quater le parole "di controllo interno" sono sostituite dalle seguenti: "indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150";
- d) dopo il comma 6-quater è inserito il seguente: "6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218."

Art.5

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Identico;
- b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'alinea, le parole "Per esigenze" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio ovvero con personale di altre amministrazioni pubbliche del medesimo comparto o della medesima area dirigenziale, aventi adeguato profilo professionale", dopo le parole "possono conferire" è inserita la seguente "esclusivamente" e le parole "di natura occasionale o coordinata e continuativa," sono soppresse;
 - 2) Identico;
 - 3) Identico;;
 - 4) Identico;
- c) Identico;
- d) Identico;

RAZIONALE: L'art. 17, comma 1, lettera m), della Legge n. 124/2015 prevede tra i criteri di delega la "definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni"; L'integrazione dell'emendamento rafforzare la stabilità della organizzativa dell'amministrazione imponendo una corretta programmazione dei fabbisogni ed evitando l'abuso di ricorso a contratti flessibili.

CAPO III
Reclutamento e incompatibilità

CAPO III
Reclutamento e incompatibilità

Art.5-bis

(Modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito l'articolo seguente, sostitutivo del già abrogato articolo 17-bis:

«Art. 17-bis. (Elevate Professionalità e Vicedirigenza)

1. La contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Centrali, nella prima tornata di successiva all'entrata in vigore del presente articolo, disciplina l'istituzione di un'apposita area delle Elevate Professionalità, alla quale può accedere, per concorso pubblico per titoli ed esami ovvero per corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il personale munito di laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea dell'ordinamento universitario previgente, appartenente alla III area funzionale, con almeno cinque anni di anzianità in detta posizione o nelle corrispondenti categorie C2 o C3 del precedente ordinamento, ovvero in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A far data dalla prima tornata contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente articolo, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono soppressi gli istituti dell'Alta Professionalità e delle Posizioni Organizzative, e le relative risorse economiche sono destinate al finanziamento delle Elevate Professionalità. Le Elevate Professionalità sono equiparate ad ogni effetto di legge ai Quadri di cui all'articolo 2095, comma 1, del codice civile.

2. I dirigenti possono delegare al personale delle Elevate Professionalità, parte delle competenze di cui all'articolo 17, nel qual caso tale personale assume le funzioni di vicedirigenza e assolve funzioni vicarie del dirigente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. I contratti collettivi nazionali di lavoro individuano, nell'ambito delle risorse economiche destinate al finanziamento delle Elevate Professionalità di cui al comma 1, la quota parte, non inferiore al trenta per cento, delle somme destinate allo svolgimento delle funzioni di vicedirigente e i criteri generali in base ai quali le amministrazioni determinano l'importo di eventuali emolumenti aggiuntivi, di parte variabile, correlati alla posizione di vicedirigente e ai risultati attesi dallo svolgimento di tali funzioni.

3. In sede di prima applicazione, presso ciascuna amministrazione, il personale munito di laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea dell'ordinamento universitario previgente, appartenente alla III area funzionale, che abbia maturato complessivamente almeno otto anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti categorie C2 o C3 del precedente ordinamento, ovvero che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità in dette posizioni e sia in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in entrambi i casi, purché abbia effettivamente svolto le funzioni connesse ad incarichi di alta professionalità o posizione organizzativa per almeno quattro anni, anche non continuativi, è inquadrato nella fascia economica iniziale delle Elevate Professionalità, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa complessiva.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alla III area funzionale del comparto Funzioni Centrali, secondo le previsioni delle tabelle di equivalenza definite ai sensi dell'articolo 29-bis. I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei comparti pubblici diversi dal comparto Funzioni Centrali si adeguano a far data dalla prima tornata contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente articolo. »

RAZIONALE: L'emendamento mira a conciliare il criterio della valorizzazione del titolo di Dottore di ricerca stabilito dall'art. 17 della legge-delega (al quale va necessariamente equiparato il Diploma di Specializzazione essendo quest'ultimo un Titolo post-lauream del 3° Ciclo di studi Universitari, equipollente al Dottorato di ricerca, per come stabilito dal "Processo di Bologna" e dalla Convenzione di Lisbona del 1997 "sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione Europa", ratificata con Legge n. 148/2002, nonché dall'European Qualifications Framework For Life Long Learning - EQF-LLL adottato dal Parlamento Europeo nel 2008) con la soluzione al problema della carenza della "area quadri" (categoria intermedia tra i dirigenti e gli impiegati) all'interno della Pubblica Amministrazione italiana, problema per il quale si è tutt'oggi in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'abrogazione del previgente art. 17-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

La classificazione del personale dipendente nelle quattro categorie (di

operaio, impiegato, quadro e dirigente) delineate dall'art. 2095 cod. civ., infatti, costituisce uno dei tratti essenziali del lavoro privato, in assenza del quale il processo di privatizzazione del pubblico impiego non può dirsi compiuto. Ed a risentire di questa perdurante diversità nel sistema di classificazione sono proprio le professionalità elevate, che per effetto del loro indistinto inquadramento nella più generale categoria del personale delle aree vedono negata la specificità degli interessi e delle problematiche di cui sono portatrici.

La legge 13/5/1985 n. 190, che ha operato la suddivisione dei prestatori di lavoro subordinato nelle quattro categorie civilistiche degli operai, impiegati, quadri e dirigenti ha poi dato piena attuazione alle previsioni dell'art. 2095 cod. civ. e, per quel che riguarda il caso di specie, all'art. 2, comma 1, stabilisce che "La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa".

Attraverso quest'ultima disposizione il legislatore ha delineato gli elementi essenziali che caratterizzano la posizione di quadro e la distinguono dalle altre categorie legali in cui sono stati suddivisi i lavoratori dipendenti: primo: il quadro si caratterizza per essere il profilo professionale che nella gerarchia interna viene subito dopo il dirigente; secondo: il quadro è preposto all'esercizio di attività che contribuiscono in modo significativo al perseguimento dei risultati e delle finalità dell'amministrazione; terzo: il quadro esercita dette funzioni di rilevante importanza con carattere di continuità.

La stessa lettura della norma è stata resa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha osservato come "(.....) l'art. 2, 1° comma, legge citata conteneva una definizione sufficientemente articolata e diffusa della categoria in questione, facendo riferimento ad una posizione aziendale immediatamente successiva a quella dei dirigenti, alla rilevante importanza delle funzioni, alla loro continuità ed alla loro inerenza agli obiettivi dell'impresa; definizione nella quale andavano sottolineati sia il valore del collegamento tra la rilevante importanza delle funzioni e gli obiettivi dell'impresa, in virtù del quale la posizione aziendale dei quadri doveva ricondursi nell'ambito dell'attività direzionale dell'impresa, sia la collocazione degli stessi tra la categoria dei dirigenti e quella degli impiegati (...)" (Cass. 27.2.1995 n. 2246; nello stesso senso, Cass. 2.12.1998 n. 12214).

Nonostante ciò, nel pubblico impiego la categoria dei quadri non riusciva ancora a trovare un suo riconoscimento, finché nel 2001 il Parlamento Europeo

(ufficio petizioni), dopo l'audizione dei sindacati italiani interessati, giudicò il Governo e il Parlamento italiano inadempienti perché dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non aveva istituito un'area quadri per il personale ex direttivo relegandolo nei livelli funzionali

Per evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, il legislatore a suo tempo, con l'art. 7, comma 3, della legge 15/7/2002 n. 145, aveva inserito nel testo del D.Lgs. n. 165/2001 l'art. 17-bis che introduceva la "vicedirigenza", preludio al riconoscimento formale della categoria dei "quadri", ma la norma rimase inattuata finché gli interessati non esperirono ricorso amministrativo culminato con la Sentenza del Consiglio di Stato 10/5/2007 n. 4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo.

Neanche questo bastò ad attuare la norma, tant'è che fu necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che con sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/Lazio nominava un commissario ad acta per l'ottemperanza.

Ma anziché provvedere all'istituzione dell'area quadri, con l'art. 5, comma 13, della Lgge n. 135/2012, di conversione del D.L. 6/7/2002 n. 95, il legislatore abrogò l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 165/2001 vanificando le statuizioni del Parlamento Europeo e della Giustizia Amministrativa e costringendo ad adire nuovamente la magistratura, che infatti, ha ravvisato non infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli interessati in ordine alla abolizione tout court della vicedirigenza, culminando nella Sentenza del Consiglio di Stato 16/4/2014 n. 4211, che ha rimesso la questione di legittimità della norma abrogatrice alla Corte Costituzionale, della cui pronuncia si è attualmente in attesa e che, invece, ben potrebbe trovare soluzione legislativa nell'ambito dell'attuazione dell'art. 17 della Legge n. 124/2015 con la Riforma della Pubblica Amministrazione in corso .

Va tuttavia evidenziato che, al di là della previsione legislativa, attualmente il C.C.N.L. del Comparto Università ed Enti di Ricerca ha autonomamente istituito l'area quadri, sotto forma di Categoria "EP" (Elevate Professionalità), categoria intermedia tra i funzionari (categoria D3 giuridica) e i dirigenti, preposta con carattere di continuità all'esercizio di attività che contribuiscono in modo significativo al perseguimento dei risultati e delle finalità dell'amministrazione, accessibile per concorso e non "precaria" e "arbitraria" come gli incarichi di Posizione Organizzativa e/o Alta Professionalità presenti nei CCNL di altri comparti pubblici. Alle Elevate Professionalità competono funzioni di coordinamento degli uffici e la possibilità di parziale esercizio di funzioni dirigenziali su delega dei dirigenti.

Si tratta di un'esperienza del tutto positiva e decisamente da estendere a tutti

i comparti, che oltre a consentire una adeguata valorizzazione del personale interno particolarmente qualificato, anche se privo di doti manageriali vere e proprie, consente un risparmio effettivo di spesa laddove si pensi che attraverso le Elevate Professionalità è possibile ridurre il carico di lavoro dei dirigenti e conseguentemente contenerne il numero e relativi costi.

Art.5-ter

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea magistrale o specialistica, ovvero diploma di laurea dell'ordinamento universitario previgente nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti di laurea magistrale o specialistica, ovvero diploma di laurea dell'ordinamento universitario previgente e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.»

RAZIONALE: L'emendamento mira a conciliare il criterio della valorizzazione del titolo di Dottore di ricerca stabilito dall'art. 17 della legge-delega (al quale va necessariamente equiparato il Diploma di Specializzazione essendo quest'ultimo un Titolo post-lauream del 3° Ciclo di studi Universitari, equipollente al Dottorato di ricerca, per come stabilito dal "Processo di

Art.6

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) possibilità di individuare idonei in numero non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.";
- b) al comma 4, le parole "della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di

Bologna" e dalla Convenzione di Lisbona del 1997 "sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione Europa", ratificata con Legge n. 148/2002, nonché dall'European Qualifications Framework For Life Long Learning - EQF-LLL **adottato dal Parlamento Europeo nel 2008**) con la necessità di prevedere adeguati titoli di accesso alla dirigenza, anche tenendo conto dell'eventuale introduzione della vicedirigenza e della categoria delle elevate professionalità.

Art.6

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Identico:

- a) al comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) possibilità di individuare idonei in numero non superiore al trenta per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di un percorso di studi post lauream di durata almeno biennale, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso.";
- b) Identico;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni

d) personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.”; dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 287 del 1997, linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.”.

esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. A tal proposito, inoltre, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, d'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 287 del 1997, linee guida sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa vigente in materia”;

d) **soppresso**

RAZIONALE: L'emendamento si rende necessario per contribuire alla migliore valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, per l'accesso alla qualifica dirigenziale per corso-concorso, al quale tuttavia deve essere equiparato anche il diploma di Specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca degli altri titoli Universitari del III Ciclo di Studi, in quanto questi ultimi sono Titoli post-lauream del 3° Ciclo di studi Universitari, equipollenti al Dottorato di ricerca, per come stabilito dal “Processo di Bologna” e dalla Convenzione di Lisbona del 1997 “sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione Europa”, ratificata con Legge n. 148/2002, nonché dall'European Qualifications Framework For Life Long Learning - EQF-LLL adottato dal Parlamento Europeo nel 2008. La mancata espressa previsione di entrambi i titoli costituirebbe grave lesione del principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Appare, inoltre, opportuno riformulare le lettere c) e d) e, dunque, i commi 5, 5.1 e 5.2 da essi introdotti, come comma unico suddiviso in più periodi. Questioni di stile e tecnica legislativa che si sono perse un po' di vista negli ultimi anni.

Art. 7

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "e di almeno una lingua straniera" sono sostituite dalle seguenti "e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- b) al comma 13, le parole "Entro il 30 giugno di ciascun anno le" sono sostituite dalla seguente: "Le", dopo le parole "a comunicare" è inserita la seguente: "tempestivamente", le parole "o su apposito supporto magnetico" e le parole ", relativi all'anno precedente," sono soppressi;
- c) al comma 14, dopo le parole "a comunicare" è inserita la seguente: "tempestivamente", le parole "o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno" sono soppressi, la parola "semestralmente" è sostituita dalle seguenti "nei tempi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013," e dopo le parole "dei compensi corrisposti" sono inserite le seguenti: "e, per ciascun incarico, l'oggetto, il compenso lordo e se sia stata effettuata la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse".

CAPO IV

Lavoro flessibile

Art.9

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile";
- b) al comma 2 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di

Art. 7

Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

Art. 8

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

CAPO IV

Lavoro flessibile

Art.9

(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Identico:

- a) Identico;
- b) Identico;
- c) Identico;
- d) Identico;
- e) Identico;
- f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole "a tempo determinato"

somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.”;

- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento”

sono soppresse; al secondo periodo dopo le parole “responsabili ai sensi dell'articolo 21” sono inserite le parole “salvo il caso in cui gli stessi abbiano agito in esecuzione di reiterate disposizioni formali di organi politici informati dei vincoli e dei divieti presenti in materia.”;

g) Identico;

RAZIONALE: L'emendamento si rende necessario per evitare che dinieghi dei dirigenti rispetto a pressioni di carattere politico possano comportare una responsabilità dirigenziale per aver dovuto soggiacere a reiterati ordini e/o “indirizzi” politici, la cui mancata osservanza comporta a sua volta responsabilità dirigenziale.

- e) i commi 5-bis e 5-ter sono abrogati;
- f) al comma 5-quater, primo periodo, le parole "a tempo determinato" sono soppresse;
- g) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente: "5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto".

CAPO V
Misure di sostegno alla disabilità

Art. 10

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: "Art. 39-bis. (Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità). 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.

2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.

3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

CAPO V
Misure di sostegno alla disabilità

Art. 10

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico, salvo aggiungere il seguente ulteriore articolo:

Art. 39-quinquies (Mobilità prioritaria per i soggetti beneficiari delle disposizioni della Legge n. 104/1992)

«1. Ai fini dell'effettivo rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 concernenti la sede di lavoro e il diritto alla mobilità dei dipendenti con disabilità, nonché dei dipendenti che prestano assistenza a familiari con disabilità gravi, agli stessi è data priorità nelle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 relative alle procedure indette per posizioni vacanti di qualifica o categoria pari o equivalente.

2. In caso di più soggetti che partecipano alla medesima procedura di mobilità, aventi pari titolo a norma del precedente comma, si applicano i criteri di selezione determinati dall'amministrazione procedente, in ogni caso con priorità per il candidato avente titolo che abbia conseguito la migliore valutazione in esito alla procedura di mobilità.»

RAZIONALE: L'emendamento mira a rendere effettivo un diritto che nella pratica viene costantemente negato dalle amministrazioni, sul presupposto che il diritto al trasferimento di sede previsto dalla Legge n. 104/1992, per interpretazione diffusa, sarebbe attualmente limitato ai trasferimenti nell'ambito della medesima amministrazione, interpretazione che, tuttavia, di

- a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-quater;
- c) propone ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
- d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità).

1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

- a) cura i rapporti con il servizio per l'inserimento lavorativo disabili del centro per l'impiego territorialmente competente, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
- b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
- c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione".

Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68) 1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche

fatto limita o addirittura elimina il diritto al trasferimento per il personale dipendente di amministrazioni prive di altre sedi (in particolare gli enti locali e le regioni), rendendo finalmente coerente l'applicazione della legge 104/1992 anche per le amministrazioni Non Statali.

sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili.

2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri".

CAPO VI Contrattazione

Art. 11

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di

CAPO VI Contrattazione

Art. 11

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Identico:
 - a) Identico;
 - b) Identico ;
 - c) al comma 3-bis, terzo periodo, la parola "individuale" è soppressa; **dopo le parole "una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato" sono inserite le parole "**con esclusione di quanto la contrattazione decentrata della dirigenza abbia destinato per la retribuzione di posizione ai sensi dell'articolo 24"
 - d) Il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "3-ter. L'accordo per la

partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;

- b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “Una apposita” sono inserite le seguenti: “area o”;
- c) al comma 3-bis, terzo periodo, la parola “individuale” è soppressa;
- d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.”;
- e) il comma 3-quater è abrogato;
- f) al comma 3-quinquies, al secondo periodo le parole “dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità” sono sostituite dalle seguenti: “degli obiettivi di finanza pubblica”, e il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in

stipulazione di un contratto collettivo integrativo s'intende raggiunto qualora sottoscritto dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali rappresentative della maggioranza del personale interessato dal medesimo contratto. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti.”;

- e) Identico;
- f) Identico;
- g) **SOPPRESSO**
- h) 4-bis. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, anche attraverso il consolidamento, per le amministrazioni in regola con i vincoli di contenimento della spesa, della consistenza della componente variabile dei fondi e tenuto conto delle esigenze di continuità dei servizi resi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate la quota del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.”;

- g) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.

4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, anche attraverso il consolidamento, per le amministrazioni in regola con i vincoli di contenimento della spesa, della consistenza della componente variabile dei fondi e tenuto conto delle esigenze di continuità dei servizi resi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

RAZIONALE: Si segnala, preliminarmente che l'intera norma introdotta dalla riforma è a **rischio di declaratoria di illegittimità costituzionale** per eccesso di delega, posto che nell'art. 17 della Legge n. 124/2015 manca una delega espressa che consenta all'Amministrazione di atti unilaterali in tal senso adottare. La norma parrebbe giustificabile solo attraverso una pesante forzatura nella lettura del criterio di delega di cui all'art. 17, comma 1, lettera h), ultimo periodo, nella parte in cui prevede la “definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;”

Ad ogni buon conto, il comma 3-bis si ritiene debba essere integrato con l'esatta previsione di quando un CCDI possa intendersi “approvato”, con la medesima finalità eslicata dalla norma introdotta, ossia, “evitare emparse”.

Per quanto attiene, invece, il comma 4-bis di cui si propone la soppressione è di per sé stesso costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza (artt. 3 e 97 Cost.) poiché, andanodo a incidere sulle risorse accessorie complessive del fondo, destinate a tutti i dipendenti, di fatto sanziona irragionevolmente a danno di tutti i dipendenti delle condotte che, invece sono di per sé stesse esclusivamente imputabili a singoli soggetti (questi ultimi, tra l'altro, già soggetti per le medesime ragioni a responsabilità sotto il profilo disciplinare ex art. 55 e seg.)

Art. 11- bis

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- **dopo le parole** “organismo di rappresentanza unitaria del personale” **sono inserite le parole** “del comparto”;
- **dopo le parole** “mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori” **sono inserite le parole** “del comparto. Non possono essere costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale con qualifica dirigenziale.”

RAZIONALE: considerato il numero relativamente esiguo dei dirigenti rispetto al personale non dirigenziale, l'attribuzione delle deleghe sindacali costituisce di per sé stessa adeguato sistema rappresentativo, per cui l'eventuale

CAPO VII
Responsabilità disciplinare

Art.12

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione."

Art. 13

(Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori

creazione di una R.S.U. per l'Area della Dirigenza si palesa irragionevolmente dispendiosa di tempo e risorse e del tutto inutile nelle realtà amministrative con pochi dirigenti.

CAPO VII
Responsabilità disciplinare

Art.12

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

Art. 13

(Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

- a) Identico;
- b) Identico;
- c) Identico;
- d) Identico;
- e) Identico;
- f) Identico;
- g) al comma 7, la parola "lavoratore" è soppressa, dopo le parole "alla stessa" sono inserite le seguenti: "o a una diversa", le parole "o ad una diversa" e "o reticenti" sono soppresse, e le parole "dall'autorità disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficio disciplinare";
- h) Identico;
- i) Identico;
- j) Identico;
- k) Identico; **(L'art. 9-ter è a rischio di illegittimità costituzionale)**

RAZIONALE: Il riferimento alla "reticenza" è eccessivamente generico e si presta a strumentalizzazioni, abusi e arbitrio da parte dell'ufficio disciplinare procedente, tale da rendere assolutamente necessaria la sua totale eliminazione

al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro novanta giorni dalla contestazione dell'addebito, dandone altresì comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica.”;

- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo

dal testo. Ciò è particolarmente vero se si considera che mentre per le dichiarazioni “false” è comunque necessario un procedimento penale volto ad accertare la sussistenza di un reato di “falso ideologico in atto pubblico”, nessuna garanzia è invece prevista per la “reticenza” con conseguente violazione dell'art. 24 Cost. che garantisce il fondamentale diritto alla difesa. Quanto al concetto di “compatibilità con il principio di tempestività”, si tratta di espressione indeterminata che come tale rende la norma irragionevole e in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tanto più se si consideri che restano valide le sanzioni erogate oltre il termine per il soggetto sottoposto ad azione disciplinare, mentre scattano sanzioni per l'organo procedente superata una “data certa” allo stesso modo in cui le stesse scatterebbero per il tardivo esercizio dell'azione che non abbia condotto a sanzionare il soggetto principale, con una palese disparità di trattamento che vede la medesima sanzione per casi diametralmente opposti.

- procuratore.”;
- f) al comma 6, le parole “il capo della struttura o l’ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche”;
- g) al comma 7, la parola “lavoratore” è soppressa, dopo le parole “alla stessa” sono inserite le seguenti: “o a una diversa”, le parole “o ad una diversa” sono soppresse, e le parole “dall’autorità disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Ufficio disciplinare”;
- h) al comma 8, primo periodo, le parole “concluso o” sono sostituite dalle seguenti: “concluso e” e l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente.”;
- i) il comma 9 è sostituito dal seguente: “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli

effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.”;

- j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni previste dal presente articolo, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.

9-quater. Nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenziamento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio di proporzionalità, l’amministrazione può riaprire il procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nel presente articolo con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.

9-quinquies. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, le parole da "Per le infrazioni" a "l'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari" e, all'ultimo periodo, le parole da ", salva la possibilità" a "del dipendente." sono sostituite dalle seguenti: ". Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.";
- b) al comma 2 le parole "l'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari";
- c) al comma 3 le parole "l'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

Art. 15

(Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: "f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinqies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance del dipendente nell'arco dell'ultimo triennio, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009.";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinqies".

Art. 16

(Modifiche all'articolo 55-quinqies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-quinqies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole "il danno all'immagine subito dall'amministrazione." sono sostituite dalle seguenti: "il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.";
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i

Art. 15

(Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

Art. 16

(Modifiche all'articolo 55-quinqies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare.";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera h), comma 3-quinquies e comma 3-sexies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili

Art. 17

(Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.”.

CAPO VIII
Polo unico per le visite fiscali

Art. 18

(Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.”;
- b) al comma 2 la parola “inoltrata” è sostituita dalle seguenti: “resa disponibile” e dopo le parole “all'amministrazione interessata.” è inserito il seguente periodo: “L'istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-

CAPO VIII
Polo unico per le visite fiscali

Art. 18

(Modifiche all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.”;

- d) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia”.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art.19

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1 All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.”;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 3 le parole “Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa di personale di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Per le finalità di cui al comma 1,” e le parole “avvia un” sono sostituite dalle seguenti: “cura il”.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Art.19

(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Identico

Art. 20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122. Le predette risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di

Art. 20

(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, **fermi restando i vincoli e le previsioni di cui agli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001**, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:

... Identico

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e **fermi restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno e i vincoli e le previsioni di cui agli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001**, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiede tutti i seguenti requisiti:

... Identico.

3. Identico

4. Identico.

5. Identico

6. Identico.

7. Identico

8. Identico.

9. Identico

10. Identico.

RAZIONALE: L'art. 17, comma 1, lettera m) della Legge n. 124/2015 stabilisce tra i criteri di delega quello della "definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;" , mentre la successiva lettera q) prevede il "progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;" . Tali criteri devono necessariamente essere contemperati pertanto si ritiene pertinente con l'esercizio della delega di cui alla lettera o) che prevede come criterio direttivo la definizione di una "disciplina delle forme di lavoro flessibile, con

personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche dai comuni che non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni

individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;”, con la conseguenza che non una norma non opportunamente temperata dai suddetti limiti sarebbe illegittima per eccesso di delega. La modifica nel senso proposto, pertanto, si rende necessaria.

scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali."

Art. 21

(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale," sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali."

3. Al comma 4, dopo le parole "le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3," sono aggiunte le parole "e le controversie relative al conferimento, alla decadenza, alla revoca degli incarichi dirigenziali e alla responsabilità dirigenziale" ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

RAZIONALE: Per oltre 20 anni il rapporto di lavoro della dirigenza pubblica è stato "contrattualizzato" ma il senso della contrattualizzazione del rapporto è

stato una sempre più spinta "privatizzazione del rapporto" contraria non solo ad ogni dato giuridico, ma persino al buon senso.

Infatti, se è pacifico che i dirigenti esercitano pubblici poteri e funzioni (al pari del personale di carriera prefettizia o diplomatica), è altrettanto indiscutibile che il conferimento di pubblici poteri collegati allo specifico incarico dirigenziale non può che derivare da un atto di investitura di diritto pubblico, posto che non è giuridicamente possibile attribuire pubblici poteri attraverso un atto o un contratto di diritto privato.

Tuttavia, quello che dovrebbe essere il "provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico dirigenziale dal quale scaturiscono i pubblici poteri in capo al dirigente e al quale si lega subordinatamente il contratto privatistico che regola il rapporto di lavoro per gli aspetti economici ed organizzativi" da tempo non è così considerato, e ciò per un banale dato lessicale e dal travisamento interpretativo di tale dato.

Infatti, la parola "provvedimento" contenuta nella legge senza ulteriori accezioni, riferita al conferimento dell'incarico dirigenziale e sino al 1998 pacificamente intesa come "provvedimento amministrativo", a causa dello spostamento della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario, e dunque per effetto di un travisamento di una magistratura che ragiona con categorie giuridiche diverse da quelle pubbliche, è improvvisamente diventato "provvedimento di natura privatistica", peraltro sconosciuto al codice civile (che semmai, parla di "atti unilaterali", recettivi e non, ma giammai di "provvedimenti privatistici"), con tutta una serie di pesanti conseguenze sul piano della valutazione della legittimità o meno del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Se a questo stato di cose si aggiunge che, paradossalmente, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, categorie che non esercitano pubblici poteri, è regolato da norme e contratti interamente pubblicistici e vi è tuttora la giurisdizione del giudice amministrativo, è del tutto evidente una disparità di trattamento nei confronti dei dirigenti che non è più ulteriormente giustificabile.

È pertanto necessario chiarire nuovamente la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dirigenziale, ancorché lo stesso resti "contrattualizzato" (e non "privatizzato", posto che in concreto non lo è mai stato e non può esserlo, anche per le garanzie Costituzionali da cui è assistito), nonché ripristinare la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia.

Art. 22

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal presente decreto, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, le amministrazioni possono adottare il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche in assenza delle linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter. Il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica a decorrere dal 30 marzo 2018.

2. L'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno, nonché l'importo di cui al comma 5-bis. A tal fine sono corrispondentemente e proporzionalmente ridotti gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, se non per quanto concerne l'importo di cui al comma 5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le predette risorse sono finalizzate esclusivamente ai controlli sulle assenze di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Istituto nazionale della previdenza sociale predispone una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire il monitoraggio sull'utilizzo di tali risorse.”;
- al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

Art. 22

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

- 1) al primo periodo, le parole “alle regioni” sono sostituite dalle seguenti: “all’INPS” e le parole “effettuati dalle aziende sanitarie locali” sono soppresse;
- 2) il secondo periodo è soppresso.
 - al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: Nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: le parole “Ministero della ricerca scientifica”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
 - le parole “del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze”;
3. All’ articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, primo periodo, le parole “un modello di rilevazione” sono sostituite dalle seguenti: “le modalità di acquisizione”, dopo le parole “in quiescenza” sono inserite le seguenti: “presso le amministrazioni pubbliche”, dopo le parole “per la loro evidenziazione” sono inserite le seguenti: “, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,”, e le parole “ai bilanci” sono sostituite dalle seguenti: “al bilancio dello Stato”;
 - b) al comma 1, secondo periodo, le parole “altresì, un” sono sostituite dalle seguenti: “altresì, il”;
 - c) al comma 2, le parole “rilevate secondo il modello” sono sostituite dalle seguenti: “rilevate secondo le modalità”;
 - d) al comma 3, dopo le parole “le aziende” sono inserite le seguenti: “e gli enti”;
 - e) al comma 5, le parole “Ministro per la funzione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione”.
4. Al comma 1 dell’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,,” sono sostituite dalle seguenti: “17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,,” le parole “del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,,” sono sostituite dalle seguenti: “dell’economia e delle finanze,,” e l’ultimo periodo è soppresso.
5. All’articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40 bis, primo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato.”;
- b) al comma 2, dopo la parola “nonché” sono aggiunte le seguenti: “attraverso l’utilizzo, in misura non superiore all’80 per cento dei risparmi effettivamente realizzati.”.

6. Il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

7. All’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la” sono sostituite dalla seguente: “La” e la parola “medesime” è sostituita dalle seguenti: “pubbliche amministrazioni”;
- b) il secondo periodo è soppresso.

Art.23

(Salario accessorio e sperimentazione)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere

Art.23

(Salario accessorio e sperimentazione)

1. Identico
2. Identico
3. Identico.
4. Identico.
5. Identico.
6. Identico.
7. Identico.

8. Anche al fine di agevolare i processi di cui ai precedenti commi, **all’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:**

«1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e si compone del trattamento

dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Il primo periodo non si applica al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

3. Fermo restando il limite delle risorse stabili previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane possono incrementare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa destinata al personale, anche di livello dirigenziale, esclusivamente nel rispetto delle norme di contenimento della spesa di personale e nel rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, a condizione che rispettino i parametri e i requisiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome e della Conferenza Stato Città, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;
- b) il rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge

economico fondamentale e del trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati è determinato in sede di contrattazione decentrata e deve costituire almeno il 15 per cento del trattamento economico accessorio del dirigente considerato al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. La retribuzione di posizione è interamente correlata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità ed è interamente utile ai fini previdenziali e di quiescenza. Eventuali parti fisse o valori minimi della retribuzione di posizione, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale a far data dalla prima tornata contrattuale successiva all'entrata in vigore della presente norma.»

RAZIONALE: L'emendamento riepiloga quanto è previsto dalla scaduta delega per la dirigenza all'art. 11, comma 1, lettera della Legge n. 124/2015, senza che possa essere imputato l'eccesso di delega, grazie alla sua collocazione sistematica.

n. 66/2014;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

6. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al primo periodo del comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa della Conferenza Stato regioni, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

adottate le necessarie misure correttive. L'incremento di cui al presente comma non rientra nel limite di cui al comma 1.

Art. 24

(Clausola di invarianza finanziaria)

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 21, comma 2, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.25

(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 6-bis e l'articolo 59 sono abrogati;
- b) all'articolo 57, comma 1, la lettera a) e il comma 1-bis sono abrogati.

2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato.

3. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 71 sono abrogati.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato. 5. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.

Art. 24

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico

Art.25

(Abrogazioni)

Identico